



Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

A.C. T.U. 106-2812-3852-A

Dossier n° 258/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
21 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 106-2812-3852-A
Titolo:	Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Realacci; Abrignani.
Date:	
approvazione in Commissione:	18 ottobre 2016

Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge, che consta di nove articoli, è volto a disciplinare l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.

In particolare, l'**articolo 1** definisce l'**ambito di applicazione** del provvedimento riferendolo ai **prodotti cosmetici**, rinviando al riguardo al [Regolamento \(CE\) 30 novembre 2009, n. 1223](#).

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il [Regolamento \(CE\) 30 novembre 2009, n. 1223](#), ha rifuso in un testo unico le norme della [direttiva 76/768/UEE](#) (recepita nell'ordinamento nazionale dalla [legge n. 713/1986](#)), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima. Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre il divieto degli esperimenti sugli animali e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal punto di vista della tutela della salute umana che dell'ambiente.

La definizione sui prodotti cosmetici contenuta nell'articolo 2 è la seguente:

- «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
- «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Secondo il quinto considerando del citato regolamento, "le **preoccupazioni di ordine ambientale** cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([REACH](#)), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([ECHA](#)), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale"

L'**articolo 2** dispone, al **comma 1**, l'istituzione del marchio collettivo **denominato marchio italiano di qualità ecologica**. Per la relativa disciplina il comma rinvia alla disciplina del **marchio collettivo** di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e di cui all' [articolo 2570 c.c.](#).

Art. 2 (Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici)

Si ricorda che il **marchio collettivo** è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità.

La **definizione** di marchio collettivo è quella riportata dall'[articolo 2570 c.c.](#) e dall'art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale) quale **marchio la cui registrazione può essere ottenuta** non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì **"da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di**

determinati prodotti o servizi".

L'[art. 2570 c.c.](#) e in modo analogo l'art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – [D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30](#)) prevedono che i suddetti soggetti "possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti".

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

Il marchio collettivo, dunque, è solitamente richiesto da un "soggetto proponente" che può essere una persona fisica o giuridica (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi), per poi essere **concesso in uso** a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d'uso.

Il marchio viene considerato "collettivo" perché deve essere concesso a qualsiasi operatore economico lo richieda e sia in grado di rispettarne tutti i requisiti di applicazione così come definiti nel regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall'ente o associazione che gestisce il marchio collettivo nella fase della prima registrazione. A differenza del marchio "commerciale", quindi, l'uso non può essere limitato ad operatori scelti da parte del proprietario del marchio. Il marchio collettivo è definito pubblico se il titolare è un ente pubblico, privato quando il titolare è un soggetto privato, generalmente nella forma giuridica di consorzio o associazione.

L'articolo 11 del codice della proprietà industriale dispone specificamente – in deroga a quanto invece dallo stesso Codice previsto per i marchi d'impresa – che un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, **l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione** quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

Si ricorda, in proposito che l'art. 19 del CPI concede in generale **anche alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, province o comuni la facoltà di ottenere registrazioni di marchio**. In particolare, il marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale impresa proviene il prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto è conforme a determinati *standard*.

Ai sensi dell'articolo 17 del Codice, la **registrazione dura dieci anni** a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. **In sede europea, la direttiva n. 2015/2436** (testo per rifusione della pregressa direttiva [direttiva 2008/95/UE](#)) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dispone – all'articolo 29 che possono depositare domanda di **marchio collettivo** le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente al diritto loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. I marchi collettivi non autorizzano il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di tali segni o indicazioni, purché l'uso da parte del terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

In tale normativa si distingue dunque tra marchio collettivo in senso stretto, (*collective mark* cioè marchio che identifica la provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate) dal marchio di garanzia o di certificazione (**certification mark**), che ha invece la funzione esclusiva di garantire origine geografica, natura e qualità di certi prodotti.

L'articolo 30 prevede che il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio competente il **regolamento per il suo uso**. Nel regolamento si devono indicare quantomeno le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le **sanzioni**.

Si tratta di un marchio su base volontaria, di proprietà pubblica, registrato. Il comma 1, infatti, dispone che la **registrazione** del marchio viene richiesta dal **Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti** (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al D.M. n. 413/1995, organismo competente, ai sensi del successivo **comma 2**, all'assegnazione del marchio in esame. Il Comitato provvede all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2, sarebbe opportuno specificare che si tratta di assegnazione in uso del marchio.

Il comma 1 dispone, inoltre, che l'**uso del marchio italiano di qualità ecologica** viene concesso, **su richiesta del produttore**, per i **prodotti cosmetici** individuati ai sensi dell'articolo 1, che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un **impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio**. La procedura per la concessione in uso del marchio è contenuta nel successivo articolo 4 (cfr. *infra*).

Si ricorda che l'**articolo 11** (*sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri*) del [Regolamento cd. Ecolabel CE n. 66/2010](#) dispone che, "laddove siano stati pubblicati i criteri per il marchio Ecolabel UE per un dato gruppo di prodotti, **altri sistemi** per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I, ufficialmente riconosciuti a

livello nazionale o regionale, che non coprono tale gruppo di prodotti al momento della pubblicazione, possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto **soltanto qualora i criteri stabiliti da tali sistemi siano almeno tanto rigorosi quanto** quelli del marchio Ecolabel UE".

Inoltre, "al fine di armonizzare i criteri dei sistemi europei per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica (EN ISO 14024 di tipo I), i criteri del marchio Ecolabel UE tengono conto anche dei criteri esistenti, elaborati negli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti".

L'**articolo 3** definisce i **parametri ecologici** e i connessi **criteri di valutazione e calcolo** applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica.

Art. 3
(Parametri ecologici)

Il **comma 1** demanda ad un apposito **regolamento** del Ministro dell'ambiente- da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta - **l'adozione**, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei **limiti**, dei **metodi di prova**, dei **criteri di valutazione** e dello **strumento di calcolo** applicati all'**intero ciclo di vita del prodotto**, in linea con le previsioni contenute nel [regolamento \(CE\) 1223/2009](#), nonché dei criteri previsti dalla [decisione 2014/893/UE](#) laddove compatibili.

Per effetto della [decisione n. 2014/893](#) della Commissione europea del 9 dicembre 2014, attuativa del [regolamento \(CE\) n. 66/2010](#), sono operativi i nuovi criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba). La decisione (che sostituisce la precedente [decisione n. 2007/506/UE](#)) riguarda sia i prodotti di igiene personale o dei capelli come saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo, sia i balsami per i capelli sia i prodotti per la rasatura. I criteri riguardano sia i prodotti per uso privato sia quelli per uso professionale.

I **commi 2 e 3** elencano i **criteri** che dovranno informare l'emanazione del citato **regolamento** riguardo, rispettivamente, ai **limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità**, nonché alla **qualità degli imballaggi**, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, in merito alla incidenza ecologica dell'imballaggio medesimo.

Il **comma 4** prevede una **validità di 4 anni**, a decorrere dalla adozione del suddetto regolamento, dei **parametri ecologici** e dei connessi **criteri di valutazione e di calcolo**, conseguentemente, aggiornati ogni quattro anni dal Ministero dell'Ambiente.

L'**articolo 4** disciplina la **procedura per la concessione dell'uso del marchio**. In particolare, il **comma 1** dispone che il produttore, al momento della richiesta del marchio di qualità ecologica, deve dichiarare:

Art. 4
(Procedura per la concessione dell'uso del marchio)

- la **composizione del prodotto**, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi,
- la **funzione di ciascun componente** nel preparato e la **scheda informativa o di sicurezza** relativa al prodotto medesimo.

Per ciascun componente che **non deve essere testato sugli animali**, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale può provenire anche dai fornitori del produttore.

Ai sensi del **comma 2**, la richiesta è trasmessa al Comitato, che verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3. Se necessario, il Comitato richiede, entro 120 giorni, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore.

Si valuti l'opportunità di specificare la decorrenza del termine di 120 giorni.

Alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto.

In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto **concedendo l'uso** del marchio italiano di certificazione ecologica.

Ai sensi del **comma 3**, i dati relativi ai parametri ecologici (di cui all'articolo 3) sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

Infine, il **comma 4** dispone che l'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «*Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti*».

L'**articolo 5** prevede il **supporto tecnico, logistico e funzionale** a favore del citato **Comitato** per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit **da parte** dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (**ISPRA**) e dell'Istituto superiore di sanità (**ISS**), che vi provvedono - per

Art. 5 (Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS)

le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 elenca le **materie** relative alla **attività di supporto tecnico** svolta dall'ISPRA e dall'ISS secondo le direttive del citato Comitato.

Si ricorda che la [legge 28 giugno 2016, n. 132](#) ha istituito il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, intervenendo sulla disciplina dell'ISPRA. Ai sensi dell'articolo 3, tra le funzioni assegnate al Sistema è compresa (lettera m) la funzione di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

L'**articolo 6** stabilisce che gli **obiettivi** dei **controlli** indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere: la riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

Art. 6 (Finalità dei controlli)

L'**articolo 7** prevede che la presentazione della domanda di concessione dell'uso del **marchio italiano di qualità ecologica** dei prodotti cosmetici è soggetta al:

Art. 7 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato)

- pagamento di un **diritto**, a copertura delle **spese di istruttoria** delle domande stesse, nonché del **diritto annuale di utilizzazione**, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione (comma 1);
- pagamento delle **spese** per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché delle spese per la concessione del marchio (comma 2).

La **quantificazione** degli **importi** relativi ai predetti **diritti** e alle citate **spese** è demandata ad un **decreto** del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3).

L'**articolo 8** sanziona la **contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica** o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'art. 127 del Codice della proprietà industriale (**comma 1**).

Art. 8 (Le sanzioni)

E', anzitutto, richiamata l'applicabilità dell'**art. 473 del codice penale** e quindi la punibilità (con la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro) di chiunque contraffà o altera il marchio italiano di qualità ecologica, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale. La stessa pena si applica anche a chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa comunque uso del marchio.

Analogo richiamo è fatto dall'articolo 8 all'applicazione dell'**art. 474 del codice penale** e cioè alla punibilità - fuori dell'ipotesi di concorso nel reato di contraffazione o alterazione di cui all'art. 473 - di chiunque introduce nel territorio dello Stato, a fini di lucro, prodotti industriali con marchio italiano di qualità ecologica contraffatto o alterato; la pena prevista è qui la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro. Chiunque - fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato - detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i citati prodotti è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

L'articolo 8 prevede poi l'applicabilità:

- dell'**art. 474-bis c.p.** ovvero della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti; sono fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno; se vi è impossibilità di esecuzione della confisca il giudice ordina la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità;
- dell'**art. 474-ter c.p.** ovvero dell'aggravante derivante dalla commissione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate; la pena è, in tal caso, la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.000 a 50.000 euro. Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se le attività organizzate sono inerenti la detenzione e la vendita a fini di lucro dei prodotti industriali con marchio italiano di qualità ecologica contraffatto o alterato (art. 474, secondo comma);
- dell'**art. 474-quater** ovvero dell'attenuante (pene diminuite dalla metà a due terzi) che

opera nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai citati artt. 473 e 474 nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Si consideri l'opportunità di un rinvio anche all'applicabilità dell'art. 517 c.p. (fattispecie sussidiaria di quella di cui all'art. 474), relativo alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci «atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto», delitto posto nel capo II (Delitti contro l'industria e il commercio) del titolo VIII del codice (Delitti contro l'economia) e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

L'art. 8 prevede in caso di contraffazione o alterazione del marchio in oggetto anche l'applicazione dell'**art. 127 del Codice della proprietà industriale** (D.Lgs. n. 30 del 2005) il cui comma 2, in particolare, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria tra 51,65 e 516,46 euro l'apposizione su un oggetto di parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Si valuti se il rinvio alla punibilità degli illeciti anche in via amministrativa possa confliggere con il principio del ne bis in idem e, quindi, se l'applicabilità dell'art. 127 debba essere preceduta dalla clausola "salvo che il fatto costituisca reato". La clausola preciserebbe la sussidiarietà e il ruolo di norma di chiusura dell'art. 127 rispetto ai reati codicistici.

Il **comma 2** dell'articolo 8 prevede, come pena accessoria, che la sentenza di condanna per contraffazione o alterazione del marchio sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito Internet del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti.

L'**articolo 9** stabilisce che il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla **revisione** del [decreto del Ministero dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413](#), anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.

Art. 9
(Disposizioni
finali)

L'articolo 4 del regolamento Ecolabel CE 66/10 prevede che ogni Stato membro designi un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso. Il D.M. 413/95 ha istituito il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA. Tale Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, che durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

Pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con una condizione volta alla specificazione puntuale della previsione delle sanzioni in caso di adozione impropria o abusiva del marchio di certificazione nel rispetto dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione.

La II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere favorevole con una condizione volta, all'articolo 8, a individuare espressamente le condotte oggetto di sanzione penale o, in alternativa, a

indicare le disposizioni di cui al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, nonché quelle del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, cui il medesimo articolo fa rinvio.

L'articolo 8 è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al fine di recepire le predette condizioni.

La V Commissione (Bilancio) ha formulato una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che è stata recepita nel testo approvato dalle Commissioni.

La XII Commissione (Affari sociali) ha espresso un parere favorevole con condizioni volte, agli articoli 3 e 4, nella definizione dei parametri ecologici e della procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, a riconsiderare alcuni elementi che appaiono estranei al concetto specifico di certificazione ecologica, e, all'articolo 5, comma 2, nell'ambito dell'attività di supporto

tecnico che l'ISPRA svolge nei confronti del Comitato, a sopprimere il riferimento a talune materie, trattandosi di competenze specifiche del Ministero della salute.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato modificato l'articolo 5 al fine di prevedere un coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità nel supporto al Comitato.

La XIV Commissione (Politiche dell'UE) ha, infine, espresso parere favorevole.

AP0026a	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	 CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.